

CONVENZIONE

TRA

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (di seguito denominato Parco) C.F. n. 01465970919, con sede in Bitti via Deffenu 69, legalmente rappresentato da XXXX, in qualità di Presidente e rappresentante legale del Parco, il quale interviene, agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse dello stesso, domiciliato per la sua carica presso l'ufficio suddetto.

E

Il Comune di XXXX C.F. n. XXXX, con sede in XXXX legalmente rappresentato da XXXX, in qualità di Sindaco, il quale interviene agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse dello stesso, domiciliato per la sua carica presso l'ufficio suddetto.

PREMESSO

- che l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) stabilisce che:
 - *al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;*
 - *le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;*
 - *per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.*
- che i due Enti, svolgendo la propria attività istituzionale in territori parzialmente sovrapposti, perseguono obiettivi che li accomunano;
- che a tal proposito i due Enti, in virtù della parziale sovrapposizione dei territori intendono conseguire il coordinamento e uniformità delle attività di informazione e comunicazione istituzionale di entrambi;
- che il suddetto coordinamento può essere garantito dall'utilizzo congiunto dei servizi di comunicazione dell'Ente Parco, mediante la stipula di apposita convenzione col Parco stesso e il trasferimento dell'importo corrispondente;
- che il Parco utilizza i servizi di addetto stampa, appositamente selezionato con le procedure consentite dalla normativa vigente;

- che l'utilizzo da parte del Comune XXX dei medesimi servizi di comunicazione del Parco rappresenti un'opportunità per migliorare la comunicazione dell'attività svolta e la valorizzazione del territorio per una maggiore efficacia dell'azione amministrativa;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Art.1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

1. Il Parco e il Comune di XXXXX sottoscrivono la presente convenzione al fine di usufruire dei servizi di comunicazione Parco;
2. L'attività in convenzione riguarda la collaborazione del servizio di addetto stampa del Parco per l'organizzazione dell'attività di comunicazione istituzionale del Comune XXXX, di informazione sulle principali iniziative di carattere turistico, culturale e sportivo, di valorizzazione territoriale e altro, tramite comunicati stampa e/o post sulle pagine social del Parco e del Comune;

Art. 3 – Modalità organizzative e oneri finanziari

1. Il Comune XXX definisce nel dettaglio le attività di proprio interesse nell'ambito dei servizi sopraindicati, come segue: XXXX
2. Il Comune trasferisce al Parco l'importo corrispondente pari a XXXX;
3. Il Parco provvede a porre in essere le procedure amministrative per l'integrazione contrattuale necessaria del proprio servizio di comunicazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e/o libero professionali.

Art. 3 – Durata

1. La presente convenzione opera dalla data di stipula fino al XXX ed è prorogabile per altri 3 anni;
2. Le amministrazioni stipulanti provvedono alla valutazione complessiva dei contenuti della presente convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutarne la possibile proroga, il rinnovo o una eventuale riformulazione, sulla base di atti approvativi da parte degli organi competenti delle amministrazioni stesse

Art.4 - Modifiche e risoluzione dell'accordo



Logo del Comune

1. Qualora subentrino rilevanti modifiche normative, tali da incidere in maniera sostanziale sul conseguimento degli obiettivi si provvede, su richiesta di una delle parti, a concordare le modifiche e le integrazioni necessarie alla presente convenzione.
2. La presente convenzione è risolta di diritto nel caso di sopravvenute disposizioni di legge che risultino incompatibili con quelle di carattere essenziale contenute nella stessa.

Art.6 - Responsabilità

1. Ognuna delle parti è responsabile per ogni conseguenza derivante dalle attività espletate in relazione alla presente convenzione.

Articolo 7 - Controversie

1. In caso di controversie, di qualsiasi natura, che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione, le parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.
2. In caso di mancato accordo, il Foro competente è il Tribunale di Nuoro.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Bitti, li XXX

Per il Parco di Tepilora

Il Presidente

Per il Comune di XXXX

Il Sindaco